

**Dichiarazione  
fra la Svizzera e la Russia  
concernente l'extradizione reciproca  
per l'uso illecito di materie esplosive**

Data il 22 febbraio 1908

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Governo di Sua Maestà l'Imperatore di Russia,*

desiderando estendere le disposizioni degli articoli 1 e 3 del trattato di estradizione concluso fra la Svizzera e la Russia il 17 novembre 1873<sup>2</sup> e l'elenco dei crimini e delitti enumerati nel detto articolo 3, hanno convenuto quanto segue:

1° Le persone che si saranno rese colpevoli di uso illecito di materie esplosive sul territorio dell'uno degli Stati contraenti e che fossero scoperte sul territorio dell'altro Stato, eccettuati i nazionali di quest'ultimo, saranno consegnate allo Stato dove il delitto fu commesso, quando il Governo di esso Stato ne faccia la domanda.

2° Per l'applicazione di questa convenzione restano riservate in tutta la loro estensione le disposizioni del trattato d'extradizione del 17 novembre 1873 e, per la Svizzera, anche quelle della legge federale del 22 gennaio 1892<sup>3</sup> sulla estradizione agli Stati stranieri.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente dichiarazione, in doppio originale, a Berna, il 22 febbraio 1908 e vi hanno apposto i loro sigilli.

Brenner

B. de Bacheracht

CS 12 245

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RS 0.353.977.2

<sup>3</sup> [CS 3 481. RS 351.1 art. 109 cpv. 1]. Vedi ora la LF del 20 mar. 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1).

